

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E ASSOCIAZIONE AUTISMO FIRENZE ONLUS PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PSICHIATRICO RIABILITATIVO “ CASADASE’ ” UBICATO NEL COMUNE DI FIRENZE.

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona della Dr.ssa Annalisa Ghiribelli non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOS Dipartimentale servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli dell'Azienda, USL Toscana Centro, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. del ;

E

L'Associazione Autismo Firenze Onlus, di seguito denominata “Struttura”, con sede legale in Firenze, Via Giambologna, 14, codice fiscale 05349770486 nella persona del suo Legale Rappresentante Dr.ssa Maria Carla Morganti, nata a Perugia il 12.11.1949 domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione,

Visti:

- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che “La realizzazione di strutture – sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'Accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies...”;
- il D.LGS n. 117 del 3-7 – 17 art. 5 comma 1 lett.b);
- la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m. “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
- il D.P.G.R. del 16.09.2020 n. 90/R “ Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 20 0;
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art.1, comma 7, del D.Lgs 502/92, e, in particolare, l'art. 33 comma 2 lettera b del citato DPCM 12.01.2017 e l'art. 60 ove sono previsti i livelli assistenziali e l'intensità di cura per strutture psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo, nonché per persone con disturbi dello spettro autistico;
- la Delibera G.R.T. n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- Il Provvedimento Dirigenziale del Comune di Firenze n. 2019/DD/00048 del 9.01.2019 con cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di struttura sanitaria privata denominata “Autismo Firenze - Centro Casadase’ ” posta in Firenze, Via Giambologna, 14, per l'erogazione di prestazioni di ricovero a ciclo continuativo e diurno in fase post-acuta (D) nella tipologia di: “Struttura di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali di tipo B (D1.b) per soggetti portatori di disabilità psichiche (D1.d) con n. 16 posti per attività a ciclo diurno”;
- il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n° 2156 del 20.02.2019 di accreditamento della Struttura per i processi di riabilitazione e salute mentale;
- il GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “GDPR”;

- il D.LGS n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come novellato dal D.LGS n. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- la Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 179 del 30/01/2019 ("Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni");
- la Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 250 del 28/02/2020 "Sistema Aziendale Privacy: adozione procedura violazione dati";

PREMESSO CHE

- il Piano Sanitario Regionale 2018 -2020 al Target G "Dedicato alle persone con disabilità" statuisce: "Sostenere e valorizzare la centralità della persona con disabilità, sviluppandone le capacità esistenti e le potenzialità di crescita finalizzate al raggiungimento e mantenimento della massima autonomia possibile e di una vita indipendente" nonché "promuovere nei diversi contesti assistenziali (residenziale, semi-residenziale e domiciliare) modelli personalizzati orientati alla presa in carico proattiva ed in grado di ottimizzare lo stato funzionale";
- il Direttore della UFC SMA Firenze, Dr. Paolo Rossi Prodi, e il Dr. Giuliano Casu, Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, con scheda di fabbisogno trasmessa via mail in data 5 Ottobre 2021, agli atti d'ufficio hanno richiesto l'attivazione di una convenzione con l'Associazione Autismo Firenze gestore del per n. 16 posti per soggetti portatori di disabilità psichiche (autismo) in regime semiresidenziale nella struttura "Casadase";
- nella Scheda di Fabbisogno sopra richiamata di evince altresì che il Centro Diurno "Casadase" risulta essere l'unico nel suo genere sul territorio della Azienda USL Toscana Centro che rivolgendosi ad utenti nella fase di passaggio dall'età scolare all'età adulta, focalizza la propria azione verso il raggiungimento della massima autonomia possibile;
- nella medesima scheda si attesta altresì, l'impossibilità di garantire il servizio in oggetto con risorse dell'Azienda, il positivo andamento del servizio fino ad oggi erogato ed l'impossibilità di collocare in altre strutture gli stessi utenti al fini di non comprometterne l'equilibrio psico - fisico.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.
2. Le parti convengono che oggetto del presente contratto è la gestione del trattamento semiresidenziale per adulti presso il Centro Diurno per n. 16 posti per soggetti portatori di disabilità psichiche denominato Centro CASADASE, ubicato in Firenze, Via Giambologna, 14, qualificato ai sensi del DPGR n 79/R del 17.11.2016 come Struttura di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali di tipo B.
3. La Struttura gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la normativa vigente.

ART. 2 – Tipologia d'attività e dotazione di personale

1. La Struttura si impegna a mettere a disposizione per gli utenti residenti nel territorio dell'Azienda le sotto specificate prestazioni:

- Prestazioni semiresidenziali per soggetti adulti autistici per un massimo di 16 utenti.

2. La Struttura intende promuovere e assicurare i diritti della persona con disabilità sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale.
3. La Struttura si impegna ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell'assistito secondo il piano di trattamento personalizzato (PTRI) predisposto dal Dipartimento Salute Mentale dell'Azienda e diretto all'abilitazione alla vita indipendente e, comunque, al raggiungimento della massima autonomia possibile. Gli interventi sono volti a facilitare l'accesso all'orientamento, alla qualificazione e riqualificazione professionale degli assistiti, secondo le normative nazionali e regionali ai fini del possibile inserimento nell'attività lavorativa.
4. La Struttura per svolgere i propri compiti mette a disposizione le proprie strutture, le attrezzature tecniche ed il personale qualificato. Inoltre, la Struttura agisce nel rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui all'allegato A del D.P.G.R. n. 79/R del 17.11.2016 così come modificato dal DPGRT n. 90/R del 16.09.2021;
5. La Struttura effettua, di norma, un orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e nel mese di agosto sospenderà l'attività per un'intera settimana. Per la giornata del sabato effettuerà attività aggiuntiva per un gruppo di 5 ragazzi per l'intera giornata, a discrezione, per un numero di sabati all'anno non superiore a 30. Gli ulteriori giorni di chiusura a disposizione saranno utilizzati nel corso dell'anno preferibilmente in corrispondenza delle festività o di eventuali ponti.
6. I periodi di chiusura saranno preventivamente concordati con il Responsabile degli aspetti sanitari del contratto indicato all'art. 20 del presente accordo.
7. E' comunque previsto lo svolgimento dell'attività presso la Struttura per n° 240 giorni all'anno.

ART. 3 - Modalità di accesso

1. L'accesso presso la Struttura è consentito a tutti i soggetti adulti affetti da Autismo, compatibili con l'offerta riabilitativa. L'ammissione è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda secondo le procedure di accesso alle strutture convenzionate, in uso nello stesso.
2. Ai fini dell'accesso, i competenti servizi dell'Azienda definiscono i bisogni, gli obiettivi sanitari riabilitativi della persona, nonché la durata presunta dell'intervento per mezzo del modello di PTRI sottoscritto e condiviso dal Soggetto, dai professionisti coinvolti e talora dai familiari. Il piano di trattamento (PTRI) deve contenere la diagnosi, la descrizione della disabilità, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, la frequenza oraria e giornaliera, le modalità di verifica, una descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici ritenuti necessari. La Struttura non potrà iniziare il trattamento fino a data successiva a quella di autorizzazione all'ammissione.
3. La documentazione (impegnativa) occorrente per l'autorizzazione e per la prosecuzione dei trattamenti sarà trasmessa via mail dal competente ufficio amministrativo dell'Azienda alla Struttura. Eventuali variazioni alla tipologia o durata di trattamento riabilitativo dovranno essere concordate con i Curanti ed ugualmente autorizzate dai competenti servizi dell'Azienda.
4. Periodicamente i competenti servizi dell'Azienda che hanno richiesto il trattamento effettuano verifiche sullo stato di attuazione del progetto individuale predisposto e autorizzano eventuali proroghe al trattamento.

ART. 4 - Tariffa

- 1 La tariffa di riferimento per le prestazioni erogate è quella indicata dalla Delibera GRT n. 1476/18 di recepimento dell'accordo tra la Regione Toscana, le Aziende USL ed il Coordinamento dei Centri di Riabilitazione per le prestazioni semiresidenziali per soggetti autistici per l'anno 2021 pari ad euro 156,59 al giorno per utente.
2. All'interno del tetto finanziario di cui al successivo articolo, le parti concordano che le prestazioni semiresidenziali erogate per soggetti autistici di cui all'art. 2 della presente convenzione verranno remunerate secondo la seguente tariffa prevista dalla citata Delibera GRT n. 1476/2018 abbattuta di

uno sconto del 10% come già applicato nel precedente accordo contrattuale tra l'Azienda USL Toscana Centro e l'Associazione Autismo Firenze per il Centro Diurno Casadasè decorrente dal 02/05/2019 al 30/04/2019:

- anno 2021 tariffa giornaliera Euro 140,93.

Detta tariffa è da considerarsi tariffa massima.

3. La frequenza al Centro Diurno Casadasè da parte degli utenti, dovrà risultare dai documenti riepilogativi mensili delle presenze di cui al successivo articolo 6, predisposti dalla Struttura e verificati e sottoscritti dal Responsabile sanitario dell'Azienda per il contratto.

ART. 5 - Budget

1. La Struttura accetta il tetto finanziario massimo come di seguito dettagliato:

- anno 2021: euro 225.488,00 (duecentoventicinquemilaquattrocentottantotto/00), oltre n. 12 giornate di sabato di attività aggiuntiva, come indicato nell' art. 2 della presente convenzione, pari ad euro 8.455,80 per un totale generale di euro 233.943,80;

- anno 2022: euro 541.171,20; (cinquecentoquarantunomilacentosettantuno/20 oltre a n. 30 giornate di sabato di attività aggiuntiva, come indicato nell'art. 2 della presente convenzione, pari ad euro 21.139,50 per un totale generale di euro 562.310,70;

- anno 2023: euro 315.683,20; (trecentoquindicimilaseicentottantatre/20) oltre a n. 21 giornate di sabato di attività aggiuntiva, come indicato nell'art. 2 della presente convenzione, pari ad euro 14.797,65 per un totale generale di euro 330.480,85.

Con prestazioni in esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633 del 26.10.1972.

2. In base a quanto indicato ai precedenti art. 2 e art. 4, il tetto di spesa è definito tenendo conto dell'apertura del citato Centro per n. 240 giornate annue con n. 16 utenti ed è comprensivo della decurtazione dovuta al citato sconto del 10%.

3. Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate e l'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l'attività eseguita oltre il volume finanziario assegnato. La Struttura concorda che non vanterà nessun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l'Azienda.

L'utilizzo dei posti previsti dal presente accordo non costituisce vincolo ma una possibilità per l'Azienda, e resta inteso che l'attivazione degli inserimenti è pertinenza della stessa che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo dei posti.

ART. 6 - Modalità di fatturazione e pagamento

1. Il rendiconto delle prestazioni effettuate dovrà essere trasmesso entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate dette prestazioni, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione o suo delegato ai sensi del DPR 445/2000, al Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari di cui al successivo art. 19 che dovrà validarlo entro 7 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata detta validazione, la Struttura potrà emettere la fattura salvo eventuale conguaglio da effettuarsi nel mese successivo.

2. Il prospetto riepilogativo dovrà contenere i seguenti elementi:

- Cognome, nome,
- Comune di residenza anagrafica dell'utente,
- Codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria,
- Giorni di effettiva presenza,
- Data di ingresso e data delle dimissioni.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la

Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

La fattura potrà essere emessa solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l'emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini - Decreto MEF 27/12/2019).

Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà essere dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.

4. La fattura elettronica relativa a utente residente nell'Azienda USL Toscana Centro dovrà essere indirizzata al Codice Univoco identificativo relativo all'Area di residenza dell'assistito. Sarà cura dell'Azienda comunicare i Codici Univoci identificativi delle quattro Aree: empolesse, fiorentina, pratese e pistoiese di cui è costituita l'Azienda USL Toscana Centro.

Sarà altresì cura dell'Azienda Sanitaria comunicare eventuali variazioni dei Codici Univoci.

5. La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia.

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

6. L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dalla medesima, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza per la retta giornaliera entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs n. 231 del 2002, così come modificato dal D.LGS 09/11/2012, n. 192 e s.m.i..

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

7. L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Struttura dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che la Struttura rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

ART. 7 - Debito informativo

1. La Struttura è obbligata a fornire, concordando la modalità, i dati di attività di cui all'art. 6 e quelli ulteriori ritenuti necessari, secondo i tracciati record forniti dall'Azienda e conformi al tracciato regionale.

2. La Struttura è tenuta inoltre a fornire i dati di attività e di struttura secondo i contenuti e nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione previste:

a) dalle disposizioni Ministeriali (D.M. 23/12/1996 "Modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere: Modello RIA.11") entro il 20 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;

b) da quelle Regionali:

Delibera G.R.T. n. 659/01 e successive modifiche ed integrazioni;

Delibera G.R.T. n. 595/05 che identifica i percorsi assistenziali per percorso 3 (art. 26 899/79);

Delibera G.R.T. n. 833/2016 che detta le nuove scadenze:

- mensili: trasmissione in Regione entro la fine del mese successivo a quello di erogazione
- i consolidati di attività vengono definiti dalla Regione Toscana con i dati trasmessi dagli enti preposti entro il 5 febbraio dell'anno successivo a quello di erogazione.

Le date sopra indicate si riferiscono alla trasmissione in Regione, quindi l'Associazione deve provvedere almeno 10 giorni prima per permettere l'analisi della correttezza e l'invio.

c) Legge Regionale n. 51/2009 e requisiti previsti nel Regolamento 79/R;

d) da eventuali ulteriori disposizioni Regionali e Ministeriali che dovessero intervenire in itinere.

Poiché l'Azienda ai sensi della L. 449 del 27.12.1997 (art. 32 comma 2) è obbligata a raccogliere e trasmettere i suddetti dati, pena l'applicazione di sanzioni relative a ritardo o a mancato invio dei Flussi Informativi, la Struttura, a sua volta, è obbligata alla trasmissione dei dati che compongono i flussi di attività e le necessarie informazioni a corredo di questi.

Art. 8 - Incompatibilità

1. La Struttura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e prende atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1991 n. 412, così come richiamato dall'art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n. 662:

- a) l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell'ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
 - b) il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.
2. È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la struttura.

ART. 9 - Rispetto normativa vigente

1. Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza D.LGS. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni, sul procedimento amministrativo Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, e sul trattamento dei dati personali D.LGS n.196 del 30 Giugno 2003 così come modificato dal D.LGS 101 del 10 agosto 2018.

2. Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.LGS. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.LGS. 81/2008 la sicurezza dei locali del Centro Diurno, sono a carico della Struttura.

3. La Struttura si impegna ad adeguare il Centro Diurno, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 10 - Controlli

1. La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

I controlli saranno eseguiti direttamente dall'Azienda, secondo procedure definite, almeno una volta l'anno.

2. Le verifiche sull'attività hanno il compito di accertare l'appropriatezza dell'invio del paziente alla Struttura accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri concordati.

A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

ART. 11 - Tracciabilità flussi finanziari e verifica adempimenti fiscali e contributivi

1. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07.07.2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva.

2. L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui l'Associazione risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali. In caso di accertata irregolarità del DURC verrà trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo e tale importo è versato direttamente dalla Azienda all' INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART 12 - Efficacia dell'accordo contrattuale

1. Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Struttura ha sede, ed ha efficacia per gli utenti iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nel territorio dell'Azienda.

ART. 13 - Inadempienze, Sospensione, Recesso, Risoluzione

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti nel presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 9 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

2. Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679".

Art. 15 - Polizze assicurative

1. A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda dalla Struttura con mezzi, strumenti e personale propri, la stessa dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dalla medesima ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto dell'accordo stesso.

ART. 16 - Codice di comportamento

1. La Struttura è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nel Centro Diurno, i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali - atti generali".

ART. 17 - Foro competente

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 18 - Decorrenza e durata

1. Le parti convengono che il presente accordo ha validità dal 01-08-2021 al 31.07.2023. Alla scadenza, dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare il contratto di anno in anno verificato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente, per ulteriori due anni. Alla scadenza è prevista la possibilità di attivare una proroga di tre mesi.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della sottoscrizione del presente accordo, sono fatti salvi i rapporti intercorsi secondo quanto previsto dal presente contratto nel periodo intercorrente tra inizio della decorrenza (01-08- 2021) e la data di seconda sottoscrizione.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART. 19 - Responsabili dell'accordo contrattuale

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 nella figura del Direttore della SOS Dipartimentale servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze - Empoli Dott.ssa Annalisa Ghiribelli;
- il Responsabile per gli aspetti sanitari, il Direttore UFC SMA Firenze, Dr. Paolo Maria Rossi Prodi, del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze;

c) per la Struttura: il Responsabile della convenzione nella figura del Legale Rappresentante, Dr.ssa Maria Carla Morganti.

ART. 20 - Registrazione e imposta di bollo

Il presente contratto, che consta di n. 9 pagine, sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente accordo è in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'at. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore S.O.S Dipartimentale servizi
amministrativi per territorio e sociale Firenze -
Empoli
Dott.ssa Annalisa Ghiribelli
(documento firmato digitalmente)

per l'Associazione Autismo Firenze Onlus
Il Legale Rappresentante
Dr.ssa Maria Carla Morganti

(documento firmato digitalmente)